

PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI CHIOGGIA
PUA D3P/8 – D2.2.5 BRONDOLO DI CHIOGGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I
“NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE ”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
PARTE I^ - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE	4
CAPO 1° - NORMATIVA	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - AMMONTARE DE LL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.....	4
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	5
ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO.....	6
ART. 6 - SCELTA DELL'APPALTATORE	6
ART. 7 – GARANZIE, FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI.....	6
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 9 - SUBAPPALTO	8
ART. 10 - SICUREZZA DEL CANTIERE E DELLE LAVORAZIONI - PIANI DI SICUREZZA	9
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	11
ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	14
ART. 14 - TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	15
ART. 15 – CONDOTTA E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI – PROGRAMMA LAVORI	19
ART. 16 – PIANO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE – TRACCIATI	20
ART. 17 - ACCETTAZIONE, PROVVISITA QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	20
ART. 18 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI	21
ART. 19 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	21
ART. 20 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	21
ART. 21 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	22
ART. 22 - TERMINI PER I PAGAMENTI – INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	22
ART. 23 –COLLAUDI.....	24
ART. 24 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	25
ART. 25 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	26
ART. 26 – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI	27
ART. 27 - ULTERIORI RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	27
ART. 28 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	28
ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA.....	28
ART. 30- OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO	28
ART. 31 – PREZZI DI ELENCO	29
ART. 32 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	29
Art. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI	30
ART. 34 – VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE OPERE	30
ART. 35 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
ART. 36 – RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA.....	31
ART. 37 – SPESE DI CONTRATTO.....	31
CAPO 2° - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	32
ART. 38 - MISURAZIONE DEI LAVORI	32
ART. 39 - LAVORI IN ECONOMIA	32
ART. 40 - LAVORI A MISURA.....	33
40.1 - Scavi – Demolizioni – Rilevati- Conglomerati Bituminosi	33
40.2 - Ture provvisorie.....	35

40.3 - Murature In genere e conglomerati cementizi	35
40.4 - Casseri.....	35
40.5 - Ferro d'armamento.....	36
40.6 - Condotte in lamiera zincata	36
40.7 - Vespai.....	36
40.8 - Cordonate in conglomerato cementizio e cordoli in genere.....	36
40.9 - Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio: canalette di scarico, mantellate di rivestimento, scarpate, cunette e fossi di guardia.....	36
40.10 - Condotte.....	37
40.11 - Pezzi speciali e apparecchiature idrauliche	37
40.12 -Pozzetti e caditoie.....	37
40.13 - Manufatti in ghisa	37
40.14- Sistemazione con terreno coltivato nelle aiuole	38
40.15 -Lavori di rivestimento vegetale, - opere in verde	38
40.16 - Telo "geotessile" per strato anticontaminante, rinforzo e drenaggi.....	38
40.17-Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici	38
40.18 - Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo "new jersey"	39
40.19 - Cavidotti.....	39
40.20 Segnaletica orizzontale	39

PARTE I^ - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE CAPO 1° - NORMATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di opere di urbanizzazione area D3P/8 - D2.2.5 Brondolo di Chioggia.

ART. 2 - AMMONTARE DE LL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE

L'importo complessivo del presente appalto è composto sia da lavori a misura che da lavori ed oneri compensati a corpo ed in economia, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996, come specificato in seguito.

Essi sono stati stabiliti mediante la tariffa di cui al prezziario del Settore Viabilità della Provincia di Venezia, con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al progetto; pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche (art. 8 R.D. 422/1923 e art. 19, commi 4 e 5 legge 109/1994).

L'importo complessivo dell'appalto ammonta presuntivamente a **Euro 612.423,12** (Euro seicentododicimilaquattrocentoventitre e dodici centesimi), come risulta dalla specificazione delle parti d'opera e dalle varie categorie di lavoro di cui al prospetto seguente:

A. OPERE A MISURA

Imbonimento	€	34.678,20		5,66%
Rete fognaria	€	10.025,66		1,64%
Smaltimento acque bianche	€	92.748,71		15,14%
Viabilità	€	155.498,10		25,39%
Segnaletica stradale	€	813,49		0,13%
Sistemazione a verde	€	35.955,28		5,87%
Illuminazione pubblica	€	15.927,88		2,60%
Rete idrica	€	8.929,94		1,46%
Rete elettrica	€	8.230,08		1,34%
viabilità di raccordo	€	215.721,50		35,22%
Modifica viabilità esistente	€	33.894,28		5,53%
SOMMANO PER OPERE A MISURA			€ 612.423,12	94,47%
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€	612.423,12	€ 612.423,12	100,00%
15. di cui ONERI PER LA SICUREZZA D.LGS 494			€ 15.310,58	

Gli importi soggetti o non soggetti a ribasso d'asta risultano dall'ulteriore seguente prospetto:

A	IMPORTO A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	583.154,33	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 583.154,33
D2	ONERI PER LA SICUREZZA D.LGS 494 A MISURA (non soggetti a ribasso)	€	29.268,79	
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 29.268,79
	IMPORTO LAVORI			€ 612.423,12

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);
- b) il presente Capitolato Speciale di Appalto (art. 45, comma 2 Regolamento Generale);
- c) i seguenti elaborati permesso a costruire opere di urbanizzazione:

A. Relazione tecnica

B. Computo metrico estimativo

1. Estratti	scala 1:5000 – 1:2000
8. Approvvigionamento idrico	scala 1: 500
9. Smaltimento acque meteoriche	scala 1: 500
9.A Smaltimento acque meteoriche – profili altimetrici	scala come indicato
10. Smaltimento acque nere - profili altimetrici	scala 1: 500
11. Distribuzione reti elettriche per allacciamento M.T. e B.T.	scala 1: 500
12. impianto telefonico	scala 1: 500
13. Illuminazione Pubblica	scala 1: 500
14. Viabilità – segnaletica stradale	scala 1: 500
15. Sezione stradale	scala 1: 500
16. Area parcheggio	scala 1: 500
17. Rete antincendio	scala 1: 500

d) il Piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, comma 2, D. Lgs. 494/1996);

e) il Piano operativo di sicurezza (art. 31, comma 1-bis, lett. c, legge 109/1994);

f) il Cronoprogramma (art. 42 Regolamento di attuazione della legge quadro 109/1994)

g) l'offerta dell'Appaltatore.

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo. Tali documenti sono redatti dall'Amministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno in sede di appalto.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

ART. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In

particolare l'Impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

L'Appaltatore dichiara, con la presentazione dell'offerta, di conoscere tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto, di aver preso conoscenza del progetto, di aver preso visione dei luoghi, di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera; dichiara inoltre di concordare con i dimensionamenti adottati, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile, e, pertanto, di assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera.

ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero temporanee indisponibilità delle aree e/o degli immobili da occupare, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

ART. 6 - SCELTA DELL'APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito (art. 20 legge 109/1994).

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 109/1994.

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

CATEGORIA	CLASSIFICA	LIVELLO	IMPORTO	%	PREVALENTE-SCORPORABILE SUBAPPALTABILE
OG3	IV [^]	€ 840.809,94	€ 560.539,96	91,53%	Prevalente
OG10	I [^]	€ 77.824,74	€ 51.883,16	8,47%	Scorporabile/Subappaltabile
			€ 612.423,12	100,00%	

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

ART. 7 – GARANZIE, FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI

Art. 7.1 *Garanzie in sede di offerta*

La cauzione provvisoria, di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita pari al 2% dell'importo lavori a base d'appalto e resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto.

Art. 7.2 *Cauzione definitiva*

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le cauzioni di cui al presente comma ed ai commi precedenti è costituita a scelta dell'offerente, esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 01.09.1993 n°385 "Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge 109/94 e s.m.i. , la garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Per i lavori di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Per i lavori di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al 20% dell'importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il valore delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2 è ridotto del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del 25% per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficiario della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema di qualità si applica nei due anni successivi all'entrata in vigore della L.R. 07.11.2003 n.27.

Art. 7.3 *Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi*

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- 1) La polizza di cui all'art. 103 comma 1 del D.P.R. 554/1999 dovrà essere così formulata:
 - Per danni a opere preesistenti si fisserà un massimale pari a **Euro 200.000,00**.
 - Per danni a opere nel corso dell'esecuzione dei lavori si fisserà un massimale pari **all'importo di contratto IVA esclusa**.
- 2) La polizza di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale pari a **600.000,00 Euro**.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di cui all'art. 109, comma 1, del Regolamento Generale.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Consorzio eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 31, comma 1, 1 bis e 2 legge 109/1994).

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, Regolamento Generale).

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste dall'art. 18 della legge 55/1990, così come modificate dall'art. 34 della legge 109/1994, già modificato dalla legge 415/1998.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Consorzio provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Il ricorso al subappalto è regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che sommariamente prevedono:

1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo.

2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del subappalto.

3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda l'entità delle opere appartenenti alla categoria od alle categorie prevalenti.

4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo.

5) L'obbligo per l'appaltatore di depositare, presso l'ente appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle opere, il contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge 55/1990, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già subappaltate.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti del Consorzio.

Qualora durante l'esecuzione, il Consorzio dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla

revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate. L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Incombe sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti simili; l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all'Albo ove necessaria, od alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Ai fini dell'eventuale subappalto ex art.34 Legge 109/94 e succ. mod. ed integr. , si indicano le lavorazioni previste dal progetto con il relativo importo e la percentuale massima subappaltabile:

CATEGORIA	IMPORTO	%
OS24	€ 35.955,28	1,95%

ART. 10 - SICUREZZA DEL CANTIERE E DELLE LAVORAZIONI - PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Leg.vo 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è Il Consorzio Navicella e per essa in forza delle competenze attribuitegli il Responsabile del Procedimento;

- che il Responsabile dei Lavori, sarà incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.Leg.vo 494/96)
 - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 3 del D.Leg.vo 494/96 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
 - di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge n. 415/98,
- L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
 - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
 - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
 - le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
 - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
 - le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
 - particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
 - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 - L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
- L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della Legge 109/94 e s.m. e i., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

A garanzia di quanto sopra, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo e ove gli enti competenti non abbiano comunicato al Consorzio committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nello Schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

- a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
- f) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dal Consorzio Appaltante, con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
- g) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- i) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- k) la redazione dei calcoli di stabilità di tutti i manufatti prefabbricati e/o prodotti in serie ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora l'Appaltante fornisca, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati

finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere la responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le autorizzazioni, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l'Appaltante;

- l) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- m) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- n) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

- o) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- p) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
- q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
- r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
- s) Ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, così come previsti:

dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 - 90/269 - 90/270 - 90/394.

dal D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 attuativo della direttiva Comunitaria n. 92/57 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999;

dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994.

t) Le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 punto f bis ed f ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ove si verificano le seguenti situazioni:

- 1) l'importo finale dei lavori superiori di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;
- 2) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato al momento dell'aggiudicazione;
- 3) le sentenze e le pronunce emesse dall'Osservatorio che dispongono variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Particolare attenzione dovrà l'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, dagli artt. 3 e 4 del già richiamato D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 ed a tutti gli altri che risultano conseguenzialmente legati a tale disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all'appaltatore con esonero totale da parte della stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

13.1 Consegna dei lavori

Come previsto dall'art. 129 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.1999, la consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto. Detta consegna sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 130 del citato Regolamento.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare effettivo inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine di cui al

successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori, e tenendo presente che il tempo utile decorre comunque dalla data del verbale di consegna.

Prima della consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere sia temporalmente che in termini economici, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 5 giorni, predisporrà ed inoltrerà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La procedura di presentazione e approvazione del cronoprogramma esecutivo dovrà comunque concludersi prima della data stabilita per la consegna dei lavori.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 14 - TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

14.1. Inizio dei lavori

I lavori nonostante l'avvenuta consegna, non potranno essere concretamente iniziati fintantoché l'Appaltatore non avrà documentato l'avvenuta comunicazione dell'inizio dei lavori alla Cassa Edile ed agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, questo anche per conto delle altre Imprese che concorressero alla costruzione delle opere.

La comunicazione agli Enti suddetti dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato l'Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera pari a 1/5 della penale prevista per il ritardo nella conclusione dei lavori, che sarà dedotta dagli acconti dovuti all'Impresa in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro **10 giorni** dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

La decorrenza del tempo utile contrattuale per l'ultimazione lavori, sarà comunque fissata alla data del verbale di consegna. Le procedure di approvazione, autorizzazione, e/o comunicazione previste dal presente Capitolato e vincolanti per l'Impresa, non danno in alcun modo diritto ad una sospensione o proroga del tempo utile contrattuale per l'ultimazione.

14.2 Tempo utile per l'ultimazione lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **540 (giorni Cinquecentoquaranta)** naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di impossibilità lavorativa: mesi di gennaio, febbraio, marzo = 9; mesi di aprile, maggio = 6; mesi di giugno, luglio, agosto = 4; mesi di settembre, ottobre = 7; mesi di novembre, dicembre = 8; per l'impianto del cantiere è stato assegnato un trentesimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Pertanto, ai fini della concessione di sospensione lavori per avversità metereologiche, verranno considerati esclusivamente i tempi che superino tali previsioni.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 21 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000.

Rimane alla Stazione Appaltante la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 133 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 senza dovere per questo indennizzi o risarcimenti all'Impresa, la quale potrà pretendere soltanto la proroga dei termini di consegna per un periodo di durata pari a quello di sospensione del lavoro.

Per le sospensioni e le proroghe si richiama l'art. 133 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99.

In ogni caso il lavoro notturno sarà autorizzato, o nel caso ordinato, per i lavori particolari non eseguibili durante il normale orario giornaliero e non sarà in ogni caso autorizzato al fine del compimento dei lavori nel tempo utile.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

14.3 Proroghe

E' in facoltà dell'Appaltatore richiedere all' Appaltante la concessione di proroghe ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000; la concessione di proroghe sarà disposta dall'Appaltante.

Non saranno riconosciute all'Appaltatore procrastinazioni del termine di ultimazione dei lavori per effetto di sospensioni dei medesimi che non siano state richieste dall'Appaltatore con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 e disposte dalla Stazione Appaltante ai sensi del medesimo articolo che cita testualmente: " *L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere*".

14.4 Sospensioni

L'Appaltante si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti salvo il diritto alla fissazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori da stabilirsi da parte dell'Appaltante in relazione alla durata della sospensione.

Ai sensi del sopracitato articolo si dispone pertanto che:

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'[articolo 25, comma 1, lettere a\), b\), b-bis\) e c\) della legge](#), queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'[articolo 133, comma 2, del regolamento](#), il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'[articolo 133, comma 7, del regolamento](#), si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa

14.4.1 Sospensioni illegittime

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

14.5 Penali per il ritardo

L'Appaltatore è obbligato a dare compiutamente ultimati i lavori nei termini stabiliti dall'articolo precedente, intendendosi con ciò che Egli debba predisporre il numero di cantieri e garantire la produzione media giornaliera necessari al rispetto del programma dei lavori.

I ritardi non giustificati nella ultimazione dei lavori sono soggetti ad una penale pecuniaria, secondo quanto stabilito dall'art. 22 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000, per tutto quel tempo che l'Appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto; tranne casi di ritardo a lui non imputabili, egli dovrà inoltre rimborsare all' Appaltante le relative spese di assistenza e Direzione dei Lavori. Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese di assistenza si procederà mediante riduzione dell'importo netto della situazione dei lavori in corso di pagamento e con deduzione dal conto finale.

Ai sensi dell'art.117 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale del 0.1% (zerovirgolauno per cento) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale del 0.1% (zerovirgolauno per cento) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il superamento del limite massimo della penale, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, dà la facoltà all' Appaltante di dichiarare senz'altro risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore, nelle quali saranno compresi gli scioperi a carattere regionale e nazionale.

L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R., che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese di assistenza si procederà mediante riduzione dell'importo netto della situazione dei lavori in corso di pagamento e con deduzione dal conto finale.

14.6 Consegne e Sospensioni parziali

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e,

di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 15 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg. vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 15 – CONDOTTA E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI – PROGRAMMA LAVORI

L'appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma restando la responsabilità diretta, potrà delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 16 – PIANO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE – TRACCIATI

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettatura del tracciato, indicando, con opportune modine, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

L'Impresa dovrà altresì presentarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di dettaglio, verificati con il progetto posto a base d'appalto, e già predisposti per recepire le eventuali modifiche derivanti dall'esecuzione delle opere, necessari sia per la misurazione dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita.

ART. 17 - ACCETTAZIONE, PROVVISORIA QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

ART. 18 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 20 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato.

ART. 21 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale.

ART. 22 - TERMINI PER I PAGAMENTI – INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI

22.1 Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile.

I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono quelli indicati nell'art. 29 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 e in specifico:

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'[articolo 168 del regolamento](#). Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'[articolo 28, comma 9, della legge](#). Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Per il presente appalto l'importo della rata minima erogabile è fissato in **Euro 30.000,00 (Trentamila/00)**.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà mediante la redazione da parte della Direzione Lavori di uno stato di avanzamento compilato secondo le modalità previste dall'art. 168 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 e l'emissione da parte del Responsabile del Procedimento di certificato di pagamento.

Il pagamento delle somme relative ai costi della sicurezza sarà corrisposto per stati di avanzamento, proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'impresa appaltatrice, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Gli stati di avanzamento verranno predisposti con tempestività dalla Direzione Lavori su richiesta scritta (Raccomandata A.R., alla D. L. e p.c. alla S.A.) dell'Appaltatore e dovranno essere presentati per tempo (almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 29 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000) alla stazione appaltante, in modo da non causare ritardi nella emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento e del conseguente titolo di spesa; fermo restando che ogni ritardo imputabile all'Impresa per ritardata od omessa presentazione alla contraddittoria rilevazione e contabilizzazione delle opere nonché per ritardata sottoscrizione dei documenti contabili relativi al S.A.L., comporteranno la corrispondente sospensione dei termini di cui all'art. 29 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000.

In occasione della redazione degli stati di avanzamento dei lavori e prima dell'emissione dei relativi certificati di pagamento, l'Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione Lavori la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali Imprese subappaltatrici, fermo restando che i termini di cui all'art. 29 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 resteranno sospesi fino alla presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto richiesto. Il Committente nel caso di accertata inadempienza agli obblighi tutti comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del contratto e del

presente capitolato, si intende autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la sua propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., il Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richieste di risarcimento.

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., potranno essere compresi negli stati di avanzamento fino alla concorrenza della metà del loro valore determinato secondo i prezzi di contratto. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali riportati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Gli importi degli stati di avanzamento verranno definiti contabilizzando:

A) Le opere civili affidate a misura, secondo le disposizioni contenute negli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 164 e 168 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 e secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle voci di elenco prezzi unitari.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nella Lista dei lavori e delle forniture allo scopo di verificare la corrispondenza dell' eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della strada.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.

B) Le opere affidate a corpo, sulla base dei prezzi offerti proporzionalmente alle lavorazioni effettivamente eseguite sulla base del raffronto con il computo metrico di progetto.

Il calcolo dell'acconto verrà, quindi, effettuato sommando gli importi percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse categorie a corpo con gli importi ottenuti moltiplicando le quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco offerti ed accettati.

Su ogni certificato di acconto saranno effettuate le trattenute di garanzia secondo le norme vigenti.

Si precisa che in sede di avanzamento dei lavori, fermo restando il computo sui libretti delle misure delle effettive quantità eseguite, non si procederà alla trascrizione sul Registro di Contabilità delle quantità eccedenti quelle di contratto per ciascuna categoria di lavoro.

Qualora per cause non dovute all'appaltatore i lavori vengano sospesi per più di 30 giorni su ordine della Direzione dei Lavori, verrà corrisposto all'Appaltatore un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque si l'ammontare di esse.

22.2 Saldo finale

Ai sensi dell'articolo 173 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. A norma della circolare del Ministero dei LL.PP., ispettorato Contratti, n. 5145 del 07/08/1950, qualora i lavori restino aggiudicati ad un ente Cooperativo, la compilazione del conto finale deve essere fatta entro due mesi dalla ultimazione dei lavori.

Compilato il verbale di ultimazione dei lavori, sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere al netto delle ritenute. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria di cui all'art.8 del presente C.S.A. e art. 28 c.9 della Legge 109/94 e s.m.i., il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

22.3 Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Non verranno computati ai fini della maturazione degli interessi per ritardati pagamenti i tempi intercorrenti tra la data di emissione del Certificato di pagamento e la data di deposito presso l'Amministrazione della fattura da parte dell'Esecutore.

Parimenti, per i lavori finanziati con Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. non verranno computati ai fini della maturazione degli interessi per ritardati pagamenti i tempi intercorrenti tra la data di richiesta della devoluzione della somma e la data di effettiva liquidazione della stessa da parte dell'Istituto.

ART. 23 –COLLAUDI

Il collaudo sarà effettuato dal Collaudatore nominato dall' Appaltante in corso d'opera, con le modalità di indicate nell'art. 188 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99 e si svolgerà con le modalità previste negli articoli 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,195, 196,197,198,199, 200, 201,202 e 203.

Il collaudo definitivo avverrà, ai sensi dell'art. 192 del citato Regolamento, entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori.

In corso d'opera e ad opere ultimate sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito e prove di funzionamento a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 193 del citato Regolamento, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali.

In ogni caso rimane a carico dell' Appaltatore l' onere per ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nei sei mesi successivi alla ultimazione dei lavori.

L' Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa prevista nell'articolo n. 24 del presente capitolato, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del C.C.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, il Collaudatore procederà a norma dello stesso articolo 197 ed eventualmente dichiarerà i lavori non collaudabili ai sensi dell'art 202.

Le garanzie prestate a mente dell'art.24 del presente Capitolato saranno svincolate solo dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo.

Il collaudo favorevole non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e dalle responsabilità di legge.

Qualora sia possibile, in base alle vigenti disposizioni di legge, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, quest'ultimo verrà emesso entro **3 (Tre)** mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo, anche in questo caso, eventuali ritardi dipendenti da responsabilità o inadempienze dell'Appaltatore.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità previste dal codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge, restando al riguardo convenuto che il decennio di cui all'art. 1669 decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora nominato il collaudatore, il D.L. provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 3 Parte I del D.M. 09 Gennaio 1996 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche) pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore.

ART. 24 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare l'Ente Appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle ripartizioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'impresa di procedere alla riparazione con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo a provvedere alle ripartizioni, definitive, appena possibile.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in caso di particolare urgenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori non vengano effettuati anche di notte.

Anche nel caso che l'Ente Appaltante intendesse ritardare l'esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest'ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e semipenetrazione, oppure tout-venant bitumato, od altro) la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico dell'Impresa, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle

acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm. per ogni anno dall'esecuzione.

Dovranno, altresì, essere raggiunti i valori prescritti nelle Norme Tecniche per ciò che concerne portanza ed aderenza delle pavimentazioni; le superfici e gli strati a cui andranno applicate le penali verranno valutati con le macchine ad alto rendimento scelte dalla Direzione Lavori, secondo i criteri stabiliti nelle Norme e/o nei software di restituzione delle macchine sopra menzionate.

Quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, l'Ente Appaltante potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di stralciare totalmente dall'appalto il tappeto di usura, il binder e lo strato di base, dando preavviso all'Impresa, di questa eventuale determinazione, non oltre quattro mesi dall'ultimazione prevista secondo il programma dei lavori presentato dalla stessa ed accettato dalla Direzione dei Lavori, senza che per ciò l'Impresa possa avanzare alcuna obiezione o chiedere alcun compenso.

Per quanto riguarda le opere a verde La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare fino a collaudo dovrà comprendere le seguenti operazioni: - irrigazione; - sfalci, ogni qualvolta il prato raggiunga un'altezza di cm. 20. - ripristino conche e rincalzo; - diserbi e sarchiature; - concimazioni; - potature; - eliminazione e sostituzione delle piante morte; - rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi; - difesa della vegetazione infestante; - controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare fino a collaudo.

Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato in trauma del trapianto, (o il periodo di germinazione per le semine) siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

In considerazione della particolarità dei lavori, entro un anno dalla fine degli stessi sarà certificato con apposito verbale la regolarità dell'esecuzione dei lavori a verde.

Fino al collaudo la manutenzione degli impianti dovrà essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, l'impresa sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando su esclusivo carico tutte le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

ART. 25 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 e dall'art. 139 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 10.12.99.

La denuncia del danno alla Direzione Lavori deve essere sempre fatta per iscritto entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza.

Si intendono espressamente richiamati i commi 2,3, e 4 dell'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000.

Resta inoltre contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore franamenti ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o da rotture di tubazioni dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Non sono considerati danni di forza maggiore, ai sensi del presente articolo e pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi e le acque che li avessero invasi e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di

legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, come pure i tubi, gli apparecchi, ecc., fino alla loro completa messa in opera ed a prova e interri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati, se ritenuti non adatti, dalla Direzione Lavori.

Peraltro la riconfigurazione delle scarpate e la riprofilatura dei cigli, anche conseguenti a danni di forza maggiore, saranno sempre eseguiti a totale cura e spese dell'Appaltatore.

ART. 26 – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in generale a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi ed ai corrispettivi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Come pure nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

ART. 27 - ULTERIORI RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'[articolo 4](#).

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli opera, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'impresa terrà sollevata e indenne l'Ente Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ART. 28 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le cessioni di crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante previste dall'art. 26 comma 5 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 115 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

ART. 30- OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni, dal regolamento applicativo approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; è regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla «sicurezza» degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

ART. 31 – PREZZI DI ELENCO

I lavori e le somministrazioni, appalti a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura, saranno liquidati in base ai prezzi unitari offerti e comprendenti, anch'essi, gli oneri di cui ai sopradetti punti a), b) c), d).

I corrispettivi, a corpo e a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del Contratto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

A norma della Legge 8 agosto 1992 n° 359 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 32 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Per l'esecuzione eventuale di lavori compensati a corpo non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile" o di "aggiunta reale", nulla sarà dovuto all'impresa in quanto detto lavoro presumibilmente sostituisce un lavoro simile, purché si pervenga al completamento dell'opera oggetto dell'appalto.

Si ha "l'aggiunta reale" se viene eseguita un'opera totalmente inesistente nel progetto e neppure prevedibile come mezzo sostitutivo di un'altra lavorazione od opera.

L'evento imprevedibile invece sarà trattato come previsto nell'art. 25, comma 1, della Legge 109/94.

Solo il responsabile del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà sottoporre all'Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di dette variazioni od aggiunte e

riduzione di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del contratto.

Rimane inteso che le valutazioni sulle variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi posti a base del progetto ovvero approvati dall'analisi dei prezzi approvata dalla Amministrazione ovvero, in presenza di prezzi specifici, si procederà con nuove analisi in modo da raggiungere un compenso che sarà corrisposto in aumento o detratto in diminuzione con la riduzione pari al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art. 3, c. 2 della legge 109/94, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

ART. 34 – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE OPERE

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori (a sua cura e spese), con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi

parametri che servono per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Impresa possa obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.

ART. 35 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno attribuite al giudice competente del Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

ART. 36 – RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 37 – SPESE DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato generale dei Lavori Pubblici sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

CAPO 2° - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 38 - MISURAZIONE DEI LAVORI

Resta stabilito innanzitutto che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà del Consorzio committente.

Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che:

I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.

I lavori, invece, da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contatto di Appalto.

ART. 39 - LAVORI IN ECONOMIA

Il DD.LL. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'Elenco Prezzi e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della DD.LL.

Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.

Qualora l'Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all'esecuzione d'ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari, previsti dalle tabelle edite dal Genio Civile avente giurisdizione nella Provincia in cui si svolgono i lavori, al momento della prestazione con l'applicazione del ribasso d'asta sulla sola percentuale relativa

alle spese generali ed utile dell'Impresa e cioè sul 13% e 10% rispettivamente, sempreché tali prezzi non siano già contemplati in sede di offerta.

I prezzi unitari di cui al comma precedente si intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

I suddetti prezzi si intendono, in particolare, comprensivi delle prestazioni di seguito indicate, in via meramente esemplificativa:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa per consegnarli pronti dall'impiego a piè d'opera;
- b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica;
- c) per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi, in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche, ivi compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente;
- e) per la manodopera: ogni compenso dovuto, ivi compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed anti infortunistici; il lavoro eseguito in ore straordinarie notturne sarà compensato con i prezzi di elenco aumentati delle percentuali stabilite dalle tariffe sindacali vigenti.

ART. 40 - LAVORI A MISURA

40.1 - Scavi – Demolizioni – Rilevati- Conglomerati Bituminosi

A) Scavi di sbancamento e Scavi di fondazione.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprietà dell'Appaltatore il quale, di norma, dovrà riutilizzarli per l'opera appaltata o trasportarli a discarica, se non idonei, oppure, se idonei ma esuberanti, in zone di deposito e, comunque, a totale sua cura e spese.

Sono compensati con il prezzo a corpo gli scavi in roccia di qualunque entità o percentuale nei confronti dello scavo in genere.

Negli scavi di fondazione compensati a misura, rimarranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, qualora necessari, connessi con il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiare o anche armatura completa delle pareti di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato).

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume né il successivo riempimento a ridosso delle murature, che l'impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell'Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è altresì compreso nel prezzo di Elenco degli scavi, anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell'impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito.

B) Demolizioni

Le demolizioni di materiale di diversa natura e specie verranno contabilizzate in base alla quantità effettivamente demolita sulla base dell'unità di misura specifica per la tipologia dei manufatti risultante dal prezzo unitario da applicarsi. Il materiale di risulta sarà allontanato a cura e spese dell'Impresa sia se riutilizzato e riutilizzabile, sia se trasportato a PP.DD. i cui oneri sono inclusi nel prezzo unitario se non diversamente disposto nel prezzo di elenco. .

C) Rilevati

I materiali a formazione del rilevato saranno valutati a volume col metodo delle sezioni raggugliate.

La misurazione avverrà dopo la cilindatura e sarà riferita alle sezioni di consegna da rilevarsi dopo la scoticatura e la leggera cilindatura del fondo.

Eventuale materiale posto in opera in previsione di cali non sarà compensato sotto nessuna forma.

Nel prezzo del rilevato è sempre compresa la scoticatura fino alla profondità di -20 cm. dal p.c. , l'eliminazione di cespugli , arbusti, piante fino ad una altezza di cm.200 o diametro di cm.15, l'aggiugliamento del fondo e la leggera cilindatura di preparazione del fondo stesso, nonché la cilindatura del materiale.

Il prezzo relativo comprende: lo scavo e la profilatura dei fossi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, la profilatura e la semina delle scarpate e quant'altro occorra per dare i rilevati ed i rivestimenti completamente ultimati.

L'onere di prelievo del materiale per la formazione del terrapieno da cave di prestito, sarà a carico dell'Impresa che dovrà inoltre corrispondere le eventuali indennità di cava.

Poichè col metodo delle sezioni raggugliate verrà misurato l'intero rilevato, per determinare la quantità di materiale da contabilizzare verranno detratte dal volume complessivo, risultante dalle sezioni di riscontro rilevate dopo l'esecuzione delle bitumature, quelle relative al misto granulare, al misto granulare bitumato e alla pavimentazione.

D) Conglomerato bituminoso per strati di base e binder

I conglomerati bituminoso per strati di base e binder sarà valutato a volume. Come altezza massima verrà applicata quella ordinata dalla Direzione Lavori dopo la cilindatura. Eventuale materiale posto in opera in più non sarà valutato.

Per le zone di sagomatura dove lo strato di conglomerato avrà necessariamente uno spessore variabile, la valutazione potrà essere effettuata sul mezzo di trasporto mediante pesatura (lordo meno tara) applicando poi, per determinare il volume in opera (rullato) , i seguenti pesi specifici :

- bitumato con inerte 0/4-0/8 : q.li 20.50 (venti e cinquanta) per mc. .
- bitumato con inerte 0/12-0/15 : q.li 21.50 (ventuno e cinquanta) per mc. .
- bitumato con inerte 0/20 (bynder) : q.li 22.00 (ventidue) per mc. .
- bitumato con inerte 0/30 (Tout-venant) : q.li 22.50 (ventidue e cinquanta) per mc. .
- bitumato con argilla espansa in ragione del 20% del peso in volume: q.li 14.50 (quattordici e cinquanta) per mc. .

Lo stesso sistema verrà usato in caso di aggiugliamento di cedimenti dovuti al traffico.

Nessun maggior compenso sarà riconosciuto per la stesura del materiale in strati di piccolo spessore anche se per tale operazione occorre adoperare materiale lapideo di granulometria diversa da quella prevista.

Parimenti nessun maggior compenso sarà riconosciuto per la stesura di modeste quantità in ragione di superficie e/o volume a titolo di impianto e spianto cantiere e movimentazione attrezzature e macchine operatrici intendendo tale onere sempre ed in ogni caso compreso. Per ogni strato è compresa nel prezzo la mano di attacco di Kg.0,800 di E.R. 55.

E) Conglomerato bituminoso per manti superficiali d'usura

Il conglomerato bituminoso per manti superficiali d'usura se non diversamente specificato, verrà contabilizzato a superficie.

Il prezzo comprende lo spandimento di bitume, la posa e la cilindratura, la profilatura dei cigli e tutte le forniture, lavori ed oneri inerenti previsti dal presente Capitolato.

Lo spessore dello strato dovrà essere pari a quello prescritto dalla Direzione Lavori in qualsiasi punto della strada. Eventuali spessori maggiori non saranno riconosciuti sotto nessun titolo, riscontrando invece spessori inferiori a quelli prescritti verrà applicato, in detrazione, il prezzo relativo, anche per frazioni di cm, semprechè la Direzione Lavori ritenga di poter accettare l'esecuzione della pavimentazione con spessore inferiore a quello prescritto.

Qualora lo strato di conglomerato avesse necessariamente uno spessore variabile, la valutazione potrà essere effettuata sul mezzo di trasporto mediante pesatura (lordo meno tara) applicando poi, per determinare il volume, il peso specifico attinente di cui al precedente capoverso.

Lo stesso sistema verrà usato in caso di agguagliamento di cedimenti dovuti al traffico.

40.2 - Ture provvisorie

Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi:

- la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del lavoro, lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasto o all'impossibilità di recuperi; ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.

I materiali impiegati nelle ture provvisorie restano di proprietà dell'Impresa la quale dovrà provvedere, a sue spese, alla loro rimozione e recupero.

Il pagamento delle ture verrà effettuato computando la superficie effettiva dell'opera in base alla lunghezza, misurata secondo lo sviluppo dell'asse medio della struttura, ed altezza pari a quella della parete piena.

La lunghezza sarà misurata secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura.

Si specifica inoltre, che le ture, l'altezza sarà quella della parete piena.

40.3 - Murature In genere e conglomerati cementizi

Verranno contabilizzati volume detraendo i vani di qualsiasi entità.

Il prezzo dei vari calcestruzzi è sempre comprensivo delle casseforme di contenimento (sia piane che curve anche non recuperabili) della armatura di irrigidimento e di quella di sostegno (anche se non recuperabili). Gli eventuali aggettamenti per i getti di fondazione saranno a carico dell'Impresa.

Nel prezzo si considera sempre compresa la ripassatura del getto dopo il disarmo qualora ciò sia richiesto dalla Direzione Lavori.

Le stesse norme sono valide anche in caso di strutture prefabbricate.

40.4 - Casseri.

Verranno contabilizzati a metro quadrato misurando la lunghezza della palancolata secondo l'asse di simmetria della stessa, mentre l'altezza sarà quella effettiva dello scavo o della colonna

d'acqua da consolidare. Il prezzo, se non diversamente disposto, comprende tutte le operazioni di infissione e di estrazione nonché il noleggio delle palancole.

40.5 - Ferro d'armamento

Sarà valutato a peso secondo le tabelle ufficiali dell'U.N.I.. Non saranno conteggiate le saldature, le sovrapposizioni e le legature in filo di ferro in quanto degli oneri derivanti si è tenuto conto nel formare il prezzo unitario.

40.6 - Condotte in lamiera zincata

Saranno valutate a peso secondo il prezzo d'elenco. Tale prezzo è comprensivo della sistemazione del piano di posa delle condotte, omogeneizzando lo stesso anche con riporto di materiale arido per uno spessore massimo di cm. 20. Eventuale materiale occorrente in più oltre lo spessore sopracitato verrà pagato a parte.

40.7 - Vespai

Saranno valutati a volume, misurati ad opera finita.

40.8 - Cordonate in conglomerato cementizio e cordoli in genere

Le cordonate in calcestruzzo cementizio eseguite secondo quanto indicato nell'articolo del Capo I delle presenti Norme Tecniche, relativo a tale categoria di lavoro verranno valutate a metro e compensate con il relativo prezzo di elenco.

Detto prezzo comprende ogni onere e magistero necessario per dare le cordonate in opera secondo le prescrizioni dell'articolo del Capo I avanti indicato, ivi compreso l'eventuale scavo necessario alla posa dei cordoli e della relativa fondazione. Il calcestruzzo costituente la fondazione prescritta verrà compensato a parte.

La misurazione della cordonata sarà effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata ed, in corrispondenza delle aiuole, sul bordo verso la zona pavimentata di transito.

40.9 - Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio: canalette di scarico, mantellate di rivestimento, scarpate, cunette e fossi di guardia

a) Canalette di scarico acque piovane: le canalette di conglomerato cementizio per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto verranno valutate a metro di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sull'asse e compensate con il relativo prezzo di elenco.

Detto prezzo comprende tutto quanto necessario per dare le canalette in opera secondo le prescrizioni del predetto articolo, compreso lo scavo di posa, il costipamento e relativi ancoraggi, e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. L'imbocco in calcestruzzo sia esso prefabbricato o costruito in opera verrà compensato con la stessa voce di elenco prezzi delle canalette.

L'eventuale copertura delle canalette in lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate in calcestruzzo avente $R_{ck} = < 30$ N/mm² di cemento, verrà compensata con il relativo prezzo in elenco.

b) Mantellate in lastre: Le mantellate in lastre di conglomerato cementizio per i rivestimenti di scarpate saranno compensate in base all'effettiva superficie delle lastre poste in opera.

Il prezzo comprende tutto quanto è necessario per dare il rivestimento finito in opera, compresa l'armatura in acciaio del tipo Feb 32k da inserire nei giunti, il coronamento di ancoraggio superiore, l'ancoraggio inferiore, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura e lavorazione per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

c) Mantellate in grigliato articolato: Le mantellate a grigliato articolato saranno compensate in base alla loro effettiva superficie, intendendosi compresa e compensata nel prezzo anche la fornitura e posa in opera di terra vegetale per l'intasamento dei vuoti, la semina di muscuglio di specie erbacee, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

d) Cunette e fossi di guardia: Le cunette e i fossi di guardia in elementi prefabbricati saranno compensati in base alla loro effettiva superficie interna o a metrolineare effettivo. Il prezzo comprende anche la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio; la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa; la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso altresì lo scavo per la formazione della cunetta.

40.10 - Condotte

La lunghezza delle condotte in fibrocemento, in cemento armato prefabbricato, delle tubazioni in ghisa sferoidale, in acciaio e in polietilene, sarà quella effettiva misurata in opere lungo l'asse e senza sovrapposizioni, risultante dalla distanza netta fra le facce esterne delle pareti delle singole camerette di ispezione, di vertice e delle vasche in genere. I condotti e le tubazioni saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.

40.11 - Pezzi speciali e apparecchiature idrauliche

I pezzi speciali in acciaio e ghisa (pezzi a T, riduzioni, curve e simili) sono compensati a kg teorico di pezzo in opera. I pezzi speciali relativi alle tubazioni in PVC saranno equiparati secondo la seguente tabella:

- curve del diametro da 25 a 90 mm	ml.0,50
- curve del diametro da 110 a 200 mm	ml.0,75
- curve del diametro da 225 a 280 mm	ml.1,25
- curve del diametro da 315 a 400 mm	ml.1,75
- curve con ispezione e tappo doppio dei precedenti valori	
- braghe semplici del diametro da 25 a 200 mm.	ml.1,25
- braghe semplici del diametro da 225 a 400 mm.	ml.2,00
- braghe o giunti doppi del diametro da 25 a 200 mm.	ml.1,75
- braghe o giunti doppi del diametro da 225 a 400 mm.	ml.2,50
- braghe e giunti con ispezione e tappo il doppio dei precedenti valori	
Prezzo speciale tubo del diametro minore	
- braghe semplici ridotte	ml. 1,00
- riduzioni	ml. 0,50
Prezzo speciale tubo pari diametro	
- paralleli, ispezioni con tappo	ml. 1,00
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezioni e tappo	ml. 4,00

40.12 -Pozzetti e caditoie

I pozzetti di raccolta e le caditoie stradali in calcestruzzo, PVC e Polietilene verranno valutate a numero secondo le prescrizioni delle relative voci di elenco prezzi, così come le camerette d'ispezione, linea, vertice, confluenza.

Si precisa che in detto prezzo si ritiene compensato qualsiasi onere per manicotti e tubi di lunghezza inferiore alla lunghezza standard per i collegamenti, inserimenti sia delle condotte di linea che delle condotte di derivazione e allacciamento.

I chiusini e i passi d'uomo metallici verranno valutati a parte con il relativo prezzo di elenco.

40.13 - Manufatti in ghisa

I manufatti in ghisa, chiusini, caditoie, ecc. saranno valutati a kg. di materiale metallico rilevato con pesatura diretta prima della posa in opera.

40.14- Sistemazione con terreno coltivato nelle aiuole

La misurazione della sistemazione con terreno coltivo sarà effettuata secondo la superficie effettiva sistemata, e nel prezzo a metro quadrato, qualunque sia lo spessore del terreno, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti dall'art. del Capo 1 delle presenti Norme Tecniche, relativo a tale categoria di lavoro.

In detto prezzo è altresì compresa l'eventuale fornitura di idonea terra vegetale proveniente da cava di prestito.

40.15 –Lavori di rivestimento vegetale, - opere in verde

a) Piantagioni: Le piantagioni di essenze a portamento strisciante o arbustivo di specie forestali saranno misurate per la loro superficie effettiva di impianto, senza effettuare detrazioni di parti non piantate (testate di tombini), quanto la superficie di queste sia inferiore a mq. 3,00.

b) Semine: Anche le semine saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza effettuare detrazione, nei limiti di cui al precedente comma.

c) Rivestimento di zolle: La valutazione sarà fatta in base alla superficie rivestita e sarà comprensiva delle strutture di ancoraggio.

d) Vimate: Saranno misurate in metro di effettivo sviluppo.

e) Graticci con fascine verdi: Saranno valutati a metro di effettivo sviluppo al prezzo di Elenco è compreso l'onere dello scavo del terreno e del riassetamento del materiale nella superficie circostante.

Nei prezzi unitari stabiliti in elenco sono comprese tutte le forniture e la manodopera occorrenti per procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima del piantamento, sia successivamente, gli eventuali diserbi, la preparazione fisica e chimica del terreno, il piantamento, tutte le successive cure colturali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

40.16 - Telo "geotessile" per strato anticontaminante, rinforzo e drenaggi.

Il telo "geotessile" adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà pagato a mc. secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di Elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni, saldature.

40.17-Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sull'effettiva lunghezza compresi i terminali.

I tratti di barriere costituenti l'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse dipartono e pagati con apposita voce di Elenco Prezzi.

La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, sarà compensata, per ogni fila, con apposita voce di Elenco Prezzi relativo alle barriere semplici.

Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco Prezzi.

I pezzi terminali e di chiusura curvi, nel piegare nelle confluenze autostradali o su strade con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a m. 3, saranno valutati e pagati con l'apposita voce di Elenco Prezzi.

Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva, terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle opere d'arte, anche l'onere della formazione dei fori nelle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con eventuale malta cementizia.

Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di idonei elementi distanziatori fra la fascia e il sostegno, nonché quello della fornitura e posa dei dispositivi rifrangenti.

40.18 - Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo "new jersey"

Le barriere, rette o curve, centrali o laterali verranno misurate sull'effettiva lunghezza.

I pezzi terminali o di chiusura, da impiegare nei varchi stradali, saranno valutati e pagati con la stessa voce di elenco prezzi. Nella voce di elenco prezzi è compreso l'eventuale taglio di sovrastruttura stradale, la preparazione del piano i posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte, secondo l'andamento plano-altimetrico della strada.

Dalle voci di elenco prezzi saranno escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali e le armature in acciaio che saranno compensate a parte.

40.19 - Cavidotti.

Verranno contabilizzati a metro lineare ovvero a metrolineare per ogni centimetro di diametro interno del tubo stesso. Il prezzo comprende: lo scavo per una larghezza pari a cm. 20 oltre il diametro esterno del tubo, la platea in calcestruzzo alta cm. 15 e larga cm. 20 oltre il diametro esterno del tubo o l'eventuale sottofondo in misto granulare compattato di spessore adeguato secondo i disposti della D.L., i rin fianchi pure il calcestruzzo fino all'asse del tubo o in materiale arido sabbioso costipato, la sigillatura dei giunti ed il rinterro in sabbia sino alla sommità dello scavo.

Nel prezzo è pure incluso l'eventuale inserimento nel cavidotto di filo pilota in acciaio plastificato, nonché la protezione meccanica e le opere di segnalamento secondo la vigente normativa di qualsiasi materiale, forma e dimensione, secondo i dettami della D.L..

40.20 Segnaletica orizzontale

I lavori di segnaletica orizzontale saranno valutati a misura, metro lineare o metro quadrato di effettiva esecuzione.

La valutazione a metro quadrato sarà valida per linee della larghezza superiore ai cm. 15 ed (disegni e zebre) da misurarsi per la sola parte effettivamente verniciata mentre le scritte saranno misurate vuoto per pieno, la scritta STOP dell'altezza di m. 1.60 verrà valutata in complessivi mq. 3.00, mentre per quella dell'altezza di m. 4.00 in mq. 7.00.